





comune di gordola

**REGOLAMENTO CONTRIBUTO
ALLE SPESE PER L'ALLOGGIO**



REGOLAMENTO PER IL CONTRIBUTO
ALLE SPESE PER L'ALLOGGIO

Art. 1 Scopo

Il Comune di Gordola provvede alla concessione di sussidi diretti all'inquilino, allo scopo di alleviare l'onere di locazione a carico delle persone o dei nuclei familiari e di favorire la possibilità di alloggio

Art. 2 Campo di applicazione

Hanno diritto ai contributi le economie domestiche composte da persone domiciliate nel comune da almeno due anni, che hanno in locazione nel comune un appartamento o una casa unifamiliare occupati stabilmente durante tutto l'anno come residenza primaria.

Il presente regolamento non si applica:

- agli stranieri (permesso A e B)
- alle persone a carico dell'assistenza o di altro ente pubblico filantropico
- ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI

Art. 3 Informazione

Il Municipio avvertirà annualmente la popolazione della possibilità di ottenere i contributi.

Art. 4 Necessità logistiche

I nuclei familiari, per poter avere diritto ai sussidi, possono occupare al massimo i seguenti vani:

PERSONE	1	2	3	4	5	6	7
LOCALI	2	3	4	4.5	5.5	6	7

Per giovani famiglie (fino a 35 anni di età del coniuge più anziano) e per nuclei formati da parenti conviventi in un'unica economia domestica il numero dei locali previsto al cpv. 1 può essere aumentato di un'unità.

Art. 5 Spesa computabile per l'alloggio

Si considera la spesa effettiva, comprensiva del canone di locazione e delle spese accessorie come all'ultimo conguaglio disponibile.

Le spese accessorie sono considerate nella misura in cui esse sono effettivamente dovute dal locatario a norma di contratto (spese di riscaldamento e di erogazione di acqua calda centralizzata, spese di illuminazione scale e vani comuni,)

Art. 6 Limiti di reddito e di sostanza

Hanno diritto al sussidiamento dell'affitto le famiglie e le persone il cui reddito imponibile, secondo la tassazione in corso nell'anno di richiesta del contributo, non superi i seguenti limiti:

	reddito imponibile
persone sole	14'450.--
coniugi	26'000.--
- con 1 figlio	28'100.--
- con 2 figli	30'300.--
- con 3 figli	32'500.--
- con 4 figli	34'700.--
- per ogni ulteriore figlio	2'240.--

Per le richieste relative al primo anno di un biennio, in mancanza della tassazione in corso, faranno stato le risultanze della tassazione cantonale del biennio precedente.

Il limite di sostanza netta ammesso per il riconoscimento del contributo è quello stabilito dalla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla proprietà del 4 ottobre 1974. Pertanto il patrimonio, cioè la sostanza netta (sostanza lorda dedotti i debiti), non deve eccedere fr. 130'000.--.

Tale limite è aumentato di fr. 15'300.-- per ogni figlio minorenni o in fase di formazione.

Deve essere conteggiata anche la sostanza alla quale il richiedente ha rinunciato o che ha alienato a titolo gratuito negli ultimi 10 anni.

Art. 7 Ammontare del sussidio

- a) Il contributo sarà calcolato basandosi sulle diverse fasce di reddito risultanti dall'allegata tabella, tenuto conto però che lo stesso non potrà superare il 12,5 % dell'affitto annuo dovuto.

		percentuale di sussidio accordato		
		50%	75%	100%
persone sole	da	--	14'450	12'449
	a	--	12'450	0
coniugi	da	26'000	24'499	22'999
	a	24'500	23'000	0
- con 1 figlio	da	28'100	26'099	24'099
	a	26'100	24'100	0
- con 2 figli	da	30'300	27'799	25'299
	a	27'800	25'300	0
- con 3 figli	da	--	32'500	29'499
	a	--	29'500	0
- dal 4. figlio	sussidio al 100 %			

Per figlio s'intende il minorenne o il maggiorenne agli studi fino a 25 anni.

- b) Il Comune accorda ai richiedenti, che adempiono alle condizioni precedentemente esposte, i seguenti sussidi massimi annui:

persone sole	800.--
coniugi	1'200.--
- con 1 figlio	1'600.--
- con 2 figli	1'800.--
- con 3 figli	2'200.--
- con 4 figli	2'400.--
- con 5 figli	2'800.--
- per ogni ulteriore figlio	400.--

- c) Il contributo totale annuo versato dal comune per i sussidi, verrà fissato nei preventivi annui. Per gli anni 1993 e 1994 l'importo non potrà superare nel suo complesso fr. 30'000.--.

In caso di richieste superiori al credito disponibile, tutti i contributi sono ridotti percentualmente nella medesima misura del superamento del credito.

Art. 8 Richiesta e pagamento

Le richieste devono essere inoltrate al Municipio entro il 31 marzo.

Il pagamento dei contributi verrà effettuato il mese di dicembre.

Art. 9 Obbligo del beneficiario

Gli interessati al contributo, in caso di aumenti per la spesa dell'alloggio, sono tenuti a notificarli presso l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione (per Gordola l'ufficio no. 8 di Minusio) e se necessario fare opposizione. In caso di ricorso, l'istanza superiore è la Pretura di Locarno Campagna.

Art. 10 Abusi

L'assegnazione di sussidi secondo il presente regolamento deve essere negata se il Municipio è indotto, o si è tentato di indurlo in errore mediante indicazioni false o dissimulazioni di cose varie; i sussidi già versati devono essere rimborsati. Rimane riservata l'azione penale.

Art. 11 Natura giuridica del diritto al sussidio

Il diritto al sussidio non può essere ceduto nè costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno é nulla.

Il sussidio accordato in virtù del presente regolamento può essere compensato con le imposte comunali dovute dall'avente diritto, in mora con il loro pagamento.

Art. 12 Aggiornamento delle tabelle

Le tabelle di cui agli articoli 6 e 7 si riferiscono ai valori del 1992. Questi valori verranno aggiornati ogni due anni.

Art. 13 Entrata in vigore

- Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1993.

Approvazioni:

. Consiglio comunale: ris. C.C. del 26 aprile 1993
. Dipartimento delle Istituzioni: ris. no. 113 RE 2517 del 17 settembre 1993